

26766-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI

ALFREDO MANTOVANO

STEFANO FILIPPINI

GIOVANNI ARIOLLI

MARCO MARIA MONACO

- Presidente -

- Relatore

Sent. n. sez. 613/2021

UP - 16/03/2021

R.G.N. 10174/2020

Motivazione

Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza dell'5/11/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA in data 27/11/2018 nei confronti di in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 56-640 e 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al rigetto della richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen. e, infine, circa la ritenuta responsabilità in concorso per il reato dj tentata truffa.

2. In data 10 marzo 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa rileva la nullità del giudizio di appello con riferimento all'ordinanza con la quale la Corte territoriale ha respinto l'istanza di rinvio presentata dal difensore per legittimo impedimento. La considerazione secondo la quale l'istanza, pervenuta solo il giorno prima dell'udienza e relativa a un impedimento conosciuto da almeno due mesi, sarebbe tardiva, infatti, contravverrebbe allo stesso fine cui vorrebbe fare riferimento, cioè la necessità di evitare il rinvio. Nel caso di specie, d'altro canto, il difensore si sarebbe adoperato sino all'ultimo momento utile per reperire un sostituto

processuale per uno dei due impegni professionali e per questo, solo quando ha dovuto desistere, ha trasmesso l'istanza con la quale ha richiesto il rinvio.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, considerato che il difensore aveva conoscenza dell'esistenza dell'impedimento da oltre due mesi, ha correttamente applicato i criteri enucleati dalla costante e anche risalente giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale "l'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifici la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento" (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Siculo, Rv. 260579; Sez. 2, n. 20693 del 12/05/2010, Lo Presti, Rv. 247548; sez. 6, n. 16054 del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524; Sez. 3, n. 4486 del 04/03/1998, Tabino, Rv. 210699, in precedenza ez. 3, n. 4486 del 04/03/1998, Tabino, Rv. 210699: "l'impedimento del difensore di fiducia idoneo a far sospendere ovvero rinviare il dibattimento, quando è motivato con il contemporaneo impegno presso altre autorità giudiziaria per espletamento di mandato professionale fiduciario, deve essere sottoposto con congruo anticipo al giudice, intendendosi come tempestiva l'istanza avanzata in prossimità della conoscenza da parte del difensore della contemporaneità degli impegni professionali". Sez. 1, n. 6234 del 18/04/1994, Guastalegname, Rv. 198869).

2. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che i giudici di merito non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione la condotta riparatoria tenuta dal ricorrente che aveva, ben prima dell'istaurazione del processo, restituito la merce oggetto della truffa e, quanto al ritenuto concorso nella tentata truffa, che non sarebbero emersi elementi da cui desumere che lo stesso aveva fornito un contributo al presunto concorrente nel reato. Le doglianze, dedotte peraltro in termini generici, sono manifestamente infondate.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti:

il ricorrente non ha spontaneamente riconsegnato la merce ma questa è stata sequestrata ;

ii. il valore della merce sottratta e il numero dei buoni pasto contraffatti rinvenuti sono elementi idonei a formulare un giudizio di merito in termini di inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.;

iii. la sussistenza del concorso anche nella tentata truffa è dimostrato dalla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente che, una volta uscito dal supermercato, ha atteso e si è con questo allontanato sulla stessa autovettura; circostanze queste che dimostrano come i due avessero pianificato di agire congiuntamente recandosi a due distinte casse solo per non destare sospetti.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, ai sensi dell'art. 616 cod. pen. e considerati i profili di colpa, si ritiene di quantificare in euro duemila.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
così deciso in Roma 16/3/2021

Il consigliere estensore

Marco Maria Monaco

Il Presidente

Luciano Imperiali

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 14 LUG, 2021